

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1047)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampati nn. 1070 e 1398)

d'iniziativa dei deputati MANCINI Vincenzo, ROSATI, LETTIERI (1070); LEZZI, ACHILLI (1398)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 aprile 1973*

Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli è costituito un Comitato, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, con il compito di promuovere le opportune iniziative scientifiche, culturali e artistiche.

Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Presidente della Giunta della Regione Campania, ed è composto dal sindaco

della città di Caserta, con funzioni di vicepresidente, dal direttore dell'istituto di storia della architettura della facoltà di architettura della Università di Napoli, dal titolare della cattedra di storia moderna della facoltà di lettere dell'Università di Napoli, dal Presidente della Società di storia patria di Caserta, dal Presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta, dai Soprintendenti alle gallerie ed ai monumenti della Campania, dal Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Caserta e dal Presidente della Camera di commercio di Caserta.

Art. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 70 milioni a favore del Comitato di cui al precedente articolo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal Presidente del Comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.